



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/12/2023 (punto N 9)

Delibera

N 1601

del 28/12/2023

Proponente

SIMONE BEZZINI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Anna BELTRANO

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

L. R. 15 novembre 2022, n. 39 "Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base" - Sperimentazione del Servizio di Psicologia di base nelle Aziende USL della Regione Toscana - prenotazione risorse

Presenti

Eugenio GIANI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

Assenti

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Riferimento
A	Si	Titoli

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 1

A

Titoli

5208f95b67494973226ca2748936598dd6ac4cbe7cf2dfdf627c6c67484bad7f

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;

Vista la legge regionale 15 novembre 2022, n. 39 “Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base”;

Considerato che la suddetta legge regionale 15 novembre 2022, n. 39:

- istituisce il servizio di psicologia di base, finalizzato a sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispondere ai bisogni di salute di base dei cittadini e a garantire un primo livello di assistenza psicologica, integrato con gli altri servizi sanitari, funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente;
- prevede all’art 1, le finalità del servizio; all’art. 2 i compiti e le funzioni dello psicologo di base; agli artt. 3 e 4 rispettivamente le modalità di costituzione degli elenchi aziendali degli psicologi di base e l’organizzazione delle attività del servizio;
- dispone che la Regione disciplini con regolamento la formazione degli elenchi di cui all’art. 3 e la gestione degli incarichi convenzionali e che la Giunta definisca con proprio atto:
 - a) le competenze e i titoli che consentono l’inclusione negli elenchi della psicologia di base e l’accesso alla graduatoria;
 - b) il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona-distretto;
 - c) le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti;

Richiamati:

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” ;
- l’Intesa Stato-Regioni sulle “Linee di indirizzo per la funzione della psicologia nel SSN” ai sensi dell’art. 29 ter, c. 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104 finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunità e per la tutela delle fragilità psico-sociali;

Richiamati inoltre:

- il D.M. 77/22 di riorganizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale;
- la DGR 1508/22 per la sua declinazione in Regione Toscana;

Vista la Decisione n. 17 del 15 giugno 2023 dell’Organismo Toscano di Governo Clinico di approvazione del Documento “Indirizzi operativi per l’attuazione della L.R. n. 39/22 in materia di servizio di Psicologia di Base”;

Ritenuto di individuare il Dipartimento della Salute Mentale e l’U.O di Psicologia quali strutture di afferenza del Servizio di psicologia di base;

Visti i requisiti necessari all’iscrizione negli Elenchi degli Psicologi di base, individuati dalla L.R. 39/2022 all’art. 3 comma 2, e precisamente:

- a) laurea in psicologia;
- b) iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi;
- c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;

Ritenuto di individuare le seguenti specifiche competenze per l'inclusione negli Elenchi degli Psicologi di base e l'accesso alla graduatoria:

1) lo Psicologo di Base svolge l'attività di Assistenza Psicologica Primaria e opera in collaborazione con i Medici di Medicina Generale, con i Pediatri di Libera Scelta e con gli Specialisti ambulatoriali;

2) lo Psicologo di Base partecipa ai servizi di assistenza territoriale e ai processi di promozione e di tutela della salute in una logica di sanità di iniziativa, opera in collaborazione con équipe multi-professionali, attraverso servizi accessibili centrati sulla persona e sulla comunità.

3) lo Psicologo di Base svolge la propria attività attraverso interventi di:

- a) promozione del benessere psicologico e di stili di vita salutari;
- b) sostegno ai processi di adattamento nelle condizioni critiche lungo l'arco della vita;
- c) intervento nelle condizioni di disturbi psicologici lievi e/o transitori (disturbi psicologici comuni) e/o di lievi criticità relazionali;
- d) consultazione e integrazione con i servizi specialistici nelle condizioni di esordio di disturbi psicologici o di disagio inespresso.

4) lo Psicologo di Base possiede adeguate competenze in merito alla gestione di:

- a) interventi di promozione a livello individuale, relazionale e di comunità di stili di vita salutari;
- b) problematiche legate all'adattamento, quali elaborazione dei lutti, perdita del lavoro, separazioni, diagnosi di malattia e cronicità;
- c) problematiche comportamentali ed emotive, sintomatologia ansioso-depressiva;
- d) problematiche legate alle fasi di transizione del ciclo di vita, condizioni di stress e disagi emotivi transitori;
- e) sostegno psicologico nelle condizioni di malattia in tutte le fasi del decorso e valutazione dei processi psicosomatici e somatopsichici che regolano il rapporto tra salute e malattia;
- f) vulnerabilità psico-sociale;
- g) lavoro in équipe sanitarie multi-professionali;
- h) integrazione funzionale della psicologia di base con i servizi specialistici di secondo livello di salute mentale, psicologia, psicologia ospedaliera, psicoterapia e degli altri servizi sanitari e sociosanitari.

Ritenuto di individuare quali titoli necessari per l'inclusione negli elenchi della psicologia di base e l'accesso alla graduatoria il possesso di almeno tre anni di esperienza professionale e lavorativa, da valutare con un punteggio massimo di 150 punti, in base alle attività di cui all'allegato A) al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale;

Considerato di dover procedere con una sperimentazione del servizio di psicologia di base nelle tre Aziende Sanitarie, per definire il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona-distretto e per definire le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa da parte del cittadino;

Ritenuto altresì che la suddetta sperimentazione dovrà:

- avere durata massima di 18 mesi;
- essere svolta presso le Case della Comunità già attive nel territorio aziendale, quale luogo ottimale di integrazione del servizio con la medicina generale, la pediatria di famiglia e i servizi sanitari e sociali, in un'ottica di appropriatezza;
- prevedere la presenza di almeno n. 1 unità di personale psicologo, in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati, per ciascuna Area Vasta;

- assumere le caratteristiche indicate dalla L.R. 39/22 per il servizio di psicologia di base, così come prevedere per l'esercizio del ruolo professionale, i compiti indicati agli artt. 2 e 4;
- escludere la compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti;
- misurare per la durata di 18 mesi dall'attivazione effettiva del servizio:
 - il numero e le caratteristiche anagrafiche degli Utenti;
 - le tipologie di problematiche presentate;
 - le prestazioni erogate;
 - il numero degli Utenti che hanno effettuato più di 3 incontri;
 - il numero degli Utenti inviati dal MMG/PLS/specialista;
 - il numero degli Utenti inviati al MMG/PLS/specialista;
 - il grado di soddisfazione degli utenti, attraverso la somministrazione di questionari o altri strumenti per la misurazione della qualità del servizio e delle prestazioni erogate;

Ritenuto di impegnare:

- le aziende Usl a presentare al Settore regionale competente una specifica progettualità, della durata di un massimo di 18 mesi, inerente la sperimentazione del servizio di psicologia di base, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
- il Settore regionale competente a:
 - a) valutare ed approvare con decreto del dirigente le progettualità aziendali entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei progetti;
 - b) fornire in itinere il sostegno necessario ad una tempestiva attuazione delle progettualità approvate;

Ritenuto infine di costituire, ai fini della sperimentazione, un Gruppo di lavoro regionale, coordinato dal Settore regionale competente, cui partecipino le Aziende Usl (Direttori del Dipartimenti di salute mentale, Responsabili delle UOC di psicologia delle Aree Vaste Toscana Centro, Sud-est e Nord-ovest), il Presidente dell'Ordine degli Psicologi o suo delegato, i Direttori dei Dipartimenti della Medicina generale, un Referente di Estar, con il compito di:

- monitorare l'andamento e valutare gli esiti della sperimentazione del Servizio di Psicologia di Base;
- eventualmente proporre, in base agli esiti della sperimentazione, azioni e interventi migliorativi da adottare;
- individuare, in base agli esiti della sperimentazione, il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base ritenuto congruo per ciascuna zona distretto;

Ritenuto opportuno ripartire per ciascuna delle tre Aziende USL, la somma di € 110.000,00, somma ritenuta congrua rispetto alle caratteristiche della sperimentazione sopra descritta, per un totale di € 330.000,00 da prenotarsi sul capitolo 24136 (stanziamento puro) del Bilancio di previsione vigente 2023/2025 annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la L.R. 29/12/2022, n. 46 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

Vista la DGR n. 2 del 9/01/2023 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025"

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare il Dipartimento della Salute Mentale e l'U.O di Psicologia quali strutture di afferenza del Servizio di psicologia di base;

2. di individuare quali specifiche competenze per l'inclusione negli Elenchi degli Psicologi di base e l'accesso alla graduatoria, quanto riportato in narrativa al punto 9);
3. di individuare quali titoli necessari per l'inclusione negli Elenchi degli Psicologi di base e l'accesso alla graduatoria, quanto riportato in narrativa al punto 10);
4. di sperimentare il servizio di Psicologia di Base nelle tre Aziende Sanitarie, presso le Case delle Comunità già attive;
5. di impegnare:
 - le aziende Usl a presentare al Settore regionale competente una specifica progettualità, della durata di un massimo di 18 mesi, inerente la sperimentazione del servizio di psicologia di base coerente con le caratteristiche indicate in narrativa, entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto;
 - il Settore regionale competente a:
 - a) valutare ed approvare con decreto del dirigente le progettualità aziendali entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei progetti;
 - b) fornire in itinere il sostegno necessario ad una tempestiva attuazione delle progettualità approvate;
6. di costituire, ai fini della sperimentazione, un Gruppo di lavoro regionale, coordinato dal Settore regionale competente, la cui composizione è indicata in narrativa, con il compito di: monitorare l'andamento e valutare gli esiti della sperimentazione del Servizio di Psicologia di Base; proporre, in base agli esiti della sperimentazione, azioni e interventi migliorativi da adottare;
7. di assegnare a ciascuna delle tre Aziende USL, per la sperimentazione del servizio di psicologia di base, euro 110.000,00, per un totale complessivo di euro 330.000,00 sul pertinente capitolo 24136 (stanziamento puro) del bilancio di previsione vigente 2023/2025 annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità.
8. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
9. di dare mandato al Settore regionale competente di provvedere a quanto necessario a dare attuazione al presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

LA DIRIGENTE

Anna Beltrano

IL DIRETTORE

Federico Gelli